

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

La Sottoscritta Sig. Eda Fabiani, in qualità di
legale rappresentante dell'Azienda Agricola Lotus 66 s.a.s. di E. Fabiani & C. Soc. Agricola
nella qualità di proprietario dell'azienda sita nell'ambito della riserva
Naturale del Litorale Romano: dati catastali Foglio 1072 part. 3 – 286 – 288 – 291 – 308 – 6 – 318 – 311 –
1818 – 1822.

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

Piano di gestione della riserva naturale statale del Litorale Romano D.M. 29 marzo 1996

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle)

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle)

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro *(specificare)* _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

- I -

Con riferimento al contenuto del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale la Soc. Lotus 66 rileva che nell'ambito di quelle previsioni parte dei terreni di proprietà dell'Azienda risultano essere ricompresi nella zona 1, ma, essendo soggetti da sempre ad attività agricola, ed essendo, tra l'altro, esclusa ogni tipo di aratura profonda nell'ambito dell'Azienda, si chiede che l'azienda stessa sia ricompresa in zona 2 ed assoggettata alla relativa disciplina

- II -

Tra le altre norme e disposizioni l'articolo 12, nel disciplinare le "norme per gli interventi nell'Ambito Agricolo a tutela del reticolo idrografico (Regime delle acque e gestione delle fasce riparie) – Contenimento dei rischi da prodotti fitosanitari per l'ambiente", stabilisce, tra l'altro, che:

"In riferimento a quanto previsto nelle "linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile o per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti natura 2000 e nelle aree naturali protette del D. M. 10 marzo 2015, vengono previste nel presente regolamento alcune norme contenute nel richiamato decreto che si intendono irrinunciabili per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e per la riduzione dei rischi ambientali secondo quanto previsto ne D.M. 22 gennaio 2014 che adotta il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" con riferimento alle quali:

- d) E' fatto obbligo in tutti i corpi d'acqua (canali, fossi, lagune, stagni e laghi) non ricompresi nella lettera a/ di mantenere una fascia di rispetto non coltivata di metri 5 di larghezza calcolata dalla sommità della sponda; tale fascia di rispetto dovrà essere inerbita naturalmente e, se necessario, opportunamente sfalciata.
- e) Sul margine a contatto tra detta fascia e il campo coltivato deve essere realizzato un solco di profondità di ca. 40 cm che deve essere mantenuto in efficienza per almeno 45 giorni dall'ultimo trattamento sulle culture".

Con riferimento a tali prescrizioni ed indicazioni si sottopongono all'attenzione delle amministrazioni procedenti le seguenti osservazioni:

1. L'unità aziendale, così come risulta dalle planimetrie, è interessata da una fitta rete di canali, fossi, scoline, ecc. . L'applicazione della disposizione in esame finisce con il comportare una fortissima penalizzazione che mutila la superficie coltivabile di uno spazio assai rilevante.

D'altra parte, come ben noto, l'unità coltivabile è assunta a parametro di riferimento di una serie assai complessa di situazioni (a partire dalla unità minima coltivabile, al calcolo delle possibilità colturali, ai rapporti fiscali e tributari di vario genere).

Una fascia non coltivabile della larghezza di c.a. 5,50 ml (costituita dal distacco dal fosso) per tutto lo sviluppo della canalizzazione interna al perimetro dell'azienda, finisce con il penalizzare eccessivamente la possibilità di utile gestione dell'azienda senza peraltro pervenire a risultati certi e positivi in riferimento alle tutele sperate.

2. La prescrizione, inoltre, non si limita a costituire limiti ed obblighi gravanti sulla proprietà che risultino conformi alla normativa fondamentale che opera nell'ordinamento (art. 44 comma primo della Costituzione, art. 846 e segg. Cod. civ.) ma, attraverso la previsione di obblighi comportamentali che si sostanziano in prestazioni attive, finisce con l'incidere illegittimamente nella sfera dei diritti incompressibili. Tanto più che i limiti delle prestazioni richieste non sono definiti e delimitati in modo certo dalla normativa che qui interessa. Quest'ultima stabilisce, infatti, non solo che la fascia di rispetto deve essere inerbita naturalmente (ma sempre – evidentemente – a cura e sotto il controllo dell'Azienda), ma anche che essa deve essere ... “se necessario, opportunamente sfalciata”. Il che espone a contestazioni e sanzioni potendo il criterio della “necessità” essere diversamente inteso e condurre ad ipotesi di diversa interpretazione.
3. Non può essere sottaciuto, inoltre, il fatto che una fascia di terreno incolto di ampiezza considerevole finisce col costituire una facile esca per gli incendi che spontaneamente o meno devastano il territorio del comprensorio cui ci si riferisce. Sono troppo noti i recenti accadimenti intervenuti nel corso dell'estate da poco decorsa perché meriti di sottolineare l'estrema pericolosità della prescrizione sotto questo profilo. L'indicazione normativa deve, nella sostanza, essere corretta con la sua integrale eliminazione, ovvero con la prescrizione della riduzione della sua ampiezza sino a ridurla a limiti “naturali” ed accettabili (per una misura non eccedente, da 50 cm. – a 1 m.).
4. La previsione, infine, non risulta adeguatamente sostenuta da una normativa coerente “cogente”. Il testo della normativa del piano richiama, infatti, la previsione del D.M. 10 marzo 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, il quale – a sua volta – (cfr. art. 1 comma primo) stabilisce che sono approvate le linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, secondo quanto esposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al D. Interministeriale 22 gennaio 2014.

Quest'ultima norma stabilisce che le linee guida avrebbero dovuto essere predisposte dal Ministero dell'Ambiente e da quello dell'Agricoltura mentre, invece, risultano emanate dal solo Ministero dell'Agricoltura. Il Piano (sempre al punto A.5.1) nello stabilire il contenuto delle linee guida disponeva che quelle dovevano contenere -.... 2) le misure volumetriche di accompagnamento per la mitigazione del rischio"

La scelta operata dal regolamento (non filtrata e/o definita da precise indicazioni a carattere generale da parte della Regione e di altro Ente proposto) finisce con il costituire una immotivata opzione che comporta un grave vulnus al nucleo delle condizioni e situazioni giuridiche di cui è titolare l'azienda qui interessata.

In conclusione si sottopone all'attenzione delle Amministrazioni procedenti l'esigenza di procedere ad una complessiva rimediazione della opportunità e legittimità della previsione della fascia di tutela in esame.

- III -

In subordine rispetto a quanto indicato al punto – I – che precede, altro aspetto di rilievo per quanto si riferisce all'interesse della Società Lotus è quello relativo alla possibilità di realizzare opere di urbanizzazione a servizio di edifici già esistenti.

In proposito deve rilevarsi che l'art. 3 delle Norme integrative per le aree di Tipo 1 prevede che non sono consentite lett "f) le opere di urbanizzazione. Con tale previsione sembra volersi escludere anche l'adeguamento e/o la realizzazione di fognature per gli edifici esistenti. Si chiede perciò che la norma venga integrata o modificata in modo tale da rendere possibile la realizzazione e/o modifica del sistema fognario delle costruzioni esistenti.

Ciò, tra l'altro, in considerazione del fatto che la disposizione deve essere messa in coerenza con quanto previsto nell'art. 10 delle stesse norme tecniche (norme per gli interventi urbanistici – edilizi nell'ambito agricolo) ove, al capoverso che inizia con le parole "Possono essere consentiti previo parere dell'Ente di Gestione i seguenti interventi "di adeguamento e completamente della rete idrico, fognaria, elettrica", deve essere chiarito che quella tipologia di interventi deve risultare possibile tanto nelle aree di tipo 2 che nelle aree di Tipo 1.

- IV -

Sempre in linea subordinata rispetto alla richiesta del punto I, si rileva che una identica operazione di armonizzazione della normativa risulta opportuna per quanto attiene la possibilità di operare attraverso il PUA nell'ambito delle zone agricole.

A norma dell'art. 7 risulta che gli "Obiettivi Generali di Gestione per la RNS Litorale Romano possono essere tra l'altro indicate nella "12 promozione e incentivazione della

multifunzionalità delle aziende agricole con particolare attenzione a forme di ricettività agrituristiche”.

Tale previsione non risulta però oggi coerente con quanto previsto dall'art. 10 ove si indica che si può operare a mezzo di PUA nelle aree di Tipo 2. Occorre, pertanto, che, in coerenza con le indicazioni di carattere generale, la previsione sia espressamente estesa anche alle aree di Tipo 1.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Precedenti osservazioni

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Roma, 18 ottobre 2017

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

AUGATO 3

LOTUS 66 S.A.S. di E.FABIANI & C.

DIPARTIMENTO X POLITICHE AMBIENTALI E AGRICOLE
10 LUG. 2001
Prot. N. 8345

Roma, 10 LUG. 2001

Spett.le

RISERVA NATURALE del LITORALE ROMANO

Via Cola di Rienzo 23

R O M A

Vi inviamo per Vostra opportuna conoscenza (all. 1 e 2) le planimetrie catastali della nostra proprietà, bordata in giallo, con indicati in rosso i fabbricati esistenti. Vi saremo grati se vorrete controllarne la rispondenza alla cartografia del piano di gestione, che andrete ad approntare.

Vogliate cortesemente darci riscontro della presente.

Con i migliori saluti.

Lotus 66 s.a.s di E. Fabiani & C.

